

ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI A FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Municipio di Lema,

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Regolamento comunale per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile dei quartieri di Astano e Novaggio;
- la risoluzione n° 189 del 14 luglio 2025;

DISPONE:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.



Art. 3 Ambiti incentivati

¹ Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici che beneficiano dei finanziamenti del Risanamento Base;
- b) sostituzione di una pompa di calore esistente;
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto;
- d) impianti fotovoltaici;
- e) impianti solari termici;
- f) trasporto pubblico (privati);

INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Art. 4 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili da <https://lema.ch/formulari.aspx>

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del Risanamento Base (www.ti.ch/incentivi). Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli art. 6 e 7 del decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento base, ritenuto un massimo pari a **CHF 1'000.00**.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi **entro sei mesi** dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 6 Sostituzione di una pompa di calore esistente

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 700.00** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 7 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet o un impianto a pellet automatizzato in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.



Comune di Lema

Via Alice Meyer 8, 6986 Novaggio

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'000.00** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 8 Impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici da **2 a 30 kWp** che beneficiano del contributo unico cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **30%** del contributo unico cantonale, ritenuto un importo massimo di **CHF 1'000.00** per impianto.

⁴ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale e/o federale emanato dall'ente competente.

Art. 9 Impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'000.00** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ EFFICIENTE E SOSTENIBILE

Art. 10 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili da <https://lema.ch/formulari.aspx>.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 11 Trasporto pubblico (privati)

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- **Comunità tariffale Arcobaleno:** abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi-carta giornaliera (MCG);
- **Ferrovie Federali Svizzere (FFS):** abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento AG Night, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴ L'importo concesso ammonta a:

- **20%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani di età inferiore ai 18 anni, apprendisti e studenti;



Comune di Lema

Via Alice Meyer 8, 6986 Novaggio

- 10% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di **200 CHF** per anno civile;
- 10% del prezzo d'acquisto delle carte più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di **100 CHF** per anno civile per richiedete.

⁵ Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi-carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁶ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto ma al più tardi entro 2 mesi dalla scadenza dello stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

Art. 13 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 14 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 15 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 01.09.2025, scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'art. 208 LOC.

² Pubblicata all'albo comunale il venerdì 18.07.2025.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (*riservato l'art. 16 LPAm*). Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Pozzi*

Il Segretario
Igor Negri
* T.F.

